Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL'UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

20 luglio 2016*

«Funzione pubblica — Procedura — Liquidazione delle spese»

Nella causa F-57/12 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente nella causa principale,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta nella causa principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da R. Barents (relatore), presidente, E. Perillo e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2016, la Commissione ha proposto al Tribunale la domanda di liquidazione delle spese in esame, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento di procedura, in esito all'ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F-57/12, EU:F:2013:148), emessa nella causa iscritta a ruolo con il numero F-57/12 (in prosieguo: la «causa F-57/12» o la «causa principale»), nonché all'ordinanza del presidente del Tribunale del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione (F-57/12 R, EU:F:2012:115), emessa nel procedimento sommario contraddistinto dal numero di ruolo F-57/12 R (in prosieguo: la «causa F-57/12 R» o il «procedimento sommario»).

* Lingua processuale: l'italiano.

Contesto normativo

2 L'articolo 105 del regolamento di procedura, rubricato «Spese ripetibili», così dispone:

«Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 108 e 109 [del regolamento di procedura], sono considerate spese ripetibili:

(...)

c) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato».

Fatti all'origine della controversia

3 Nella causa F-57/12 R, il sig. Luigi Marcuccio ha chiesto di sospendere l'esecuzione, in primo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata respinta la sua domanda del 19 ottobre 2011 intesa al pagamento della somma di EUR 1 661, illegittimamente decurtata, a suo avviso, dalle sue indennità di invalidità, in secondo luogo, della decisione implicita della Commissione recante rigetto del reclamo contenuto nella sua lettera del 20 ottobre 2011 e, in terzo luogo, di qualsivoglia decisione in base alla quale la Commissione aveva detratto la somma di EUR 1 661 dalle sue indennità di invalidità per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011.

4 Nella causa F-57/12, il sig. Marcuccio ha chiesto, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione europea di detrarre un importo totale di EUR 1 661 dalle indennità di invalidità versategli per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 e il risarcimento del danno subìto a causa di tale detrazione, in secondo luogo, l'annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo contro la suddetta decisione nonché di tutte le decisioni sulla base delle quali la Commissione aveva proceduto alle decurtazioni controverse e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 1 661, aumentata degli interessi di mora, con capitalizzazione, nonché una somma di EUR 500.

5 Con ordinanza del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione (F-57/12 R, EU:F:2012:115), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori, ha condannato il ricorrente a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000 in applicazione dell'articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura nella versione vigente fino al 30 settembre 2014 (in prosieguo: il «vecchio regolamento di procedura») e ha riservato le spese.

6 Con ordinanza del 3 dicembre 2012, Marcuccio/Commissione [T-464/12 P (R), EU:T:2012:640], emessa nella causa iscritta alla cancelleria del Tribunale dell'Unione europea con il numero di ruolo T-464/12 P (R) (in prosieguo: la «causa T-464/12 P (R)»), il presidente del Tribunale dell'Unione europea ha respinto l'impugnazione proposta contro l'ordinanza emessa nella causa F-57/12 R e ha riservato le spese.

7 Dopo uno scambio di memorie e la sospensione della causa per quasi quattro mesi, il Tribunale, con l'ordinanza emessa nella causa F-57/12, ha respinto il ricorso e disposto che il sig. Marcuccio dovesse sopportare l'integralità delle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario nelle cause F-57/12 R e T-464/12 P (R), come emerge rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo.

8 Per giustificare la condanna del ricorrente alle spese, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi, indicati ai punti da 52 a 54 dell'ordinanza emessa nella causa F-57/12:

«52 Con l'ordinanza [emessa nella causa F-57/12 R], il Tribunale ha riservato le spese nella causa F-57/12 R fino alla decisione conclusiva del giudizio principale. Con ordinanza [emessa nella causa T-464/12 P (R)], il Tribunale dell'Unione europea ha parimenti riservato le spese nella causa T-464/12 P (R) fino alla decisione conclusiva del giudizio principale. Spetta dunque al Tribunale, nella presente ordinanza, pronunciarsi su tutte le spese relative ai procedimenti dinanzi al medesimo promossi e al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

53 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del [vecchio] regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

54 Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, del [vecchio] regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause F-57/12 R e T-464/12 P (R)».

9 Il 28 marzo 2014 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio nonché al suo difensore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di 26 decisioni giudiziarie, tra cui le ordinanze emesse nelle cause F-57/12 e F-57/12 R, nelle quali egli era stato condannato alle spese dalla Corte, dal Tribunale dell'Unione europea o dal Tribunale, nonché gli importi che essa reclamava per ogni causa. La somma richiesta per le cause F-57/12 e F-57/12 R ammonta a EUR 4 750, corrispondenti alle prestazioni fornite dall'avv. Dal Ferro, rappresentante della Commissione nella causa principale, ed è stata versata, con due ordini di pagamento del 13 marzo 2014, in virtù di due contratti di assistenza giuridica datati 19 giugno 2012 e dietro presentazione delle corrispondenti fatture del 24 febbraio 2014.

10 Alla Commissione è stato recapitato l'avviso di ricevimento firmato dal difensore del sig. Marcuccio in data 7 aprile 2014 e dal sig. Marcuccio stesso in data 5 maggio 2014.

11 Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito all'importo delle spese ripetibili, la Commissione ha proposto la domanda di liquidazione delle spese in esame.

Conclusioni delle parti e procedimento

12 Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione ha chiesto che il Tribunale, pronunciandosi con ordinanza motivata, voglia:

— fissare l'importo delle spese ripetibili nella causa F-57/12 a EUR 4 750, comprendenti le spese relative al procedimento sommario nella causa F-57/12 R;

— applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza che decide sulla domanda in esame fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

13 La domanda di liquidazione delle spese è stata regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al sig. Marcuccio in data 21 gennaio 2016. È stata altresì notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 21 gennaio 2016 al difensore del sig. Marcuccio nella causa principale e nel procedimento sommario e ricevuta da quest'ultimo il 28 gennaio 2016.

14 Con la stessa lettera raccomandata del 21 gennaio 2016, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 29 febbraio 2016, incluso il termine in ragione della distanza. Egli non ha, tuttavia, depositato osservazioni, né ha chiesto una proroga del termine.

15 La domanda di liquidazione delle spese ripetibili in esame è stata assegnata alla sezione del Tribunale che ha adottato l'ordinanza emessa nella causa F-57/12, segnatamente la Prima Sezione.

In diritto

Argomenti della Commissione

16 La Commissione sostiene, anzitutto, di aver proposto la domanda di liquidazione delle spese entro un termine ragionevole. Citando l'ordinanza del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos (C-323/06 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2012:49), essa afferma che l'istituzione titolare di un credito per spese dovute sulla base di una sentenza che condanna un funzionario o un ex funzionario a sostenerle può essa stessa adire il giudice che ha preso la decisione sul merito con una domanda di liquidazione. Tale ordinanza confermerebbe inoltre che gli onorari dell'avvocato a cui l'istituzione ha fatto ricorso per assisterla sono spese ripetibili. Peraltro, la giurisprudenza consentirebbe all'istituzione di reclamare gli onorari dell'avvocato stabiliti su una base forfettaria, almeno quando l'avvocato fornisce una stima, anche ex post, che giustifichi il numero di ore effettivamente consacrate alle attività in questione. Secondo la Commissione, le spese reclamate sono quindi integralmente ripetibili.

17 La Commissione fa poi valere che le prestazioni correlate agli EUR 4 750 richiesti corrispondono a un numero di ore ragionevole. La tariffa oraria di EUR 250 per le 15,75 ore nella causa F-57/12 R e le 2,75 ore nella causa F-57/12 sarebbe peraltro pienamente conforme alla prassi in materia di funzione pubblica dell'Unione, trattandosi di un avvocato dotato di grandissima esperienza e competenza in tale campo. Del resto, il sig. Marcuccio non avrebbe fornito in alcun momento il minimo elemento che permettesse di dubitare della ragionevolezza di tale importo.

18 Per quanto riguarda, peraltro, la particolare difficoltà di dette cause, la Commissione sostiene che, nel procedimento sommario, la somma di EUR 4 000 rifletterebbe adeguatamente la novità di detta causa, che riguardava una questione del tutto inedita, ossia una domanda di provvedimenti provvisori contro un recupero effettuato dai servizi della Commissione in esecuzione di una condanna alle spese giudiziarie disposta in base all'articolo 94 del vecchio regolamento di procedura, stante la natura non chiaramente definita di tali spese. Peraltro, l'avvocato della Commissione avrebbe dovuto ricostruire correttamente i fatti della controversia, a torto taciuti dal ricorrente. Quanto al ricorso principale, la somma di EUR 750 rifletterebbe la limitata difficoltà di tale causa, divenuta di facile soluzione a seguito dell'ordinanza del 3 dicembre 2012, Marcuccio/Commissione [T-464/12 P (R), EU:T:2012:640].

19 La Commissione fa inoltre valere che la circostanza che l'istituzione abbia già trattato in gran parte la controversia prima dell'intervento di un avvocato non può bastare a presumere il carattere necessariamente limitato del lavoro che sarebbe stato svolto da tale avvocato nella causa principale e nel procedimento sommario, e non consente quindi, di per sé, di ravvisare l'irragionevolezza dell'importo degli onorari richiesto. Secondo la Commissione, la ragionevolezza dell'importo domandato deve infatti essere interpretata alla luce di quanto il Tribunale dell'Unione europea ha già stabilito nelle proprie ordinanze di liquidazione delle spese emesse nelle cause in cui il sig. Marcuccio

era ricorrente, e in cui detto giudice ha rilevato che la presa in considerazione dell'intervento di uno o più agenti a fianco dell'avvocato si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell'Unione nell'ambito di un procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T-126/11 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 29).

20 Infine, la Commissione chiede il pagamento di interessi di mora a partire dalla data di notifica dell'ordinanza di liquidazione delle spese fino alla data del pagamento effettivo delle stesse.

Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

21 Emerge dalla giurisprudenza che una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole, oltre il quale la parte che è stata condannata a sopportarle potrebbe legittimamente ritenere che la parte creditrice abbia rinunciato al suo diritto (v., in tal senso, ordinanze del 21 giugno 1979, Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1, e del 17 aprile 1996, Air France/Commissione, T-2/93 DEP, EU:T:1996:48, punti da 10 a 12). Peraltro, secondo giurisprudenza, il carattere «ragionevole» di un termine deve essere valutato in funzione dell'insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 28 e 33).

22 Nel caso di specie, la posta in gioco della controversia, che riguarda la ripetizione delle spese, presenta una certa importanza per la Commissione in ragione della somma coinvolta. Quanto al criterio della complessità della causa, la domanda di liquidazione delle spese in esame non può essere qualificata come complessa, segnatamente alla luce della costante giurisprudenza in materia.

23 Per quanto riguarda il comportamento delle parti, si deve in primo luogo rilevare che l'ordinanza emessa nella causa F-57/12 è stata adottata il 7 ottobre 2013, dopo che era stata proposta un'impugnazione contro l'ordinanza emessa nel procedimento sommario, che aveva quindi determinato la sospensione della causa principale. La Commissione ha presentato la propria domanda di rimborso delle spese al ricorrente, raggruppando le 26 cause in cui egli era stato condannato alle spese, con lettera del 28 marzo 2014, ossia all'incirca tre mesi dopo l'adozione dell'ultima ordinanza, intervenuta il 19 dicembre 2013. Orbene, un simile termine di tre mesi non eccede il termine ragionevole superato il quale il sig. Marcuccio avrebbe potuto legittimamente ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto di ripetere le spese sostenute. Inoltre, neppure il termine di quasi 22 mesi intercorso tra la lettera del 28 marzo 2014 e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame è irragionevole, dato che la Commissione ha voluto lasciare al ricorrente il tempo di reagire a tale lettera, tenuto conto delle somme coinvolte.

24 Pertanto, anche utilizzando come dies a quo del termine per la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese la data di notifica della decisione che pone fine al giudizio, l'intervallo di poco più di due anni e tre mesi trascorso, nella fattispecie, tra l'adozione dell'ordinanza nella causa principale e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame non è irragionevole, alla luce delle circostanze in fatto menzionate al punto precedente.

25 Dalle suesposte considerazioni consegue che la domanda di liquidazione delle spese in esame è ricevibile.

Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

– Sul carattere ripetibile delle spese

26 Ai sensi dell'articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura, sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall'altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 23).

27 Da costante giurisprudenza emerge che il giudice dell'Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell'Unione non è tenuto a prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 22; del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, punti 40 e 41).

28 Inoltre, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell'Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l'oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell'Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, punto 41).

29 Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell'adozione dell'ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T-498/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2012:147, punto 15).

30 A tale riguardo, come risulta dall'articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato I di detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all'assistenza di un avvocato. Il compenso di quest'ultimo ricade, pertanto, nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T-498/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2012:147, punto 20), senza che l'istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa, nella causa principale e nel procedimento sommario, di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un'influenza sulla determinazione dell'importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punto 14).

31 Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 4 750, corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l'insieme dei suoi onorari, spese, oneri e costi.

32 Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste si evince che esse hanno carattere di ripetibilità.

– Sull'importo delle spese ripetibili

33 Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati al punto 28 della presente ordinanza, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il richiedente fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C-321/99 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2004:103, punto 23, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T-5/02 DEP e T-80/02 DEP, non pubblicata, EU:T:2011:129, punto 68). Nello stesso senso, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell'importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l'importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punto 16).

34 Per quanto riguarda le condizioni relative alla natura e all'oggetto della causa e alle difficoltà della medesima, si deve rilevare che la controversia si presentava, per natura e oggetto, come una causa in materia di funzione pubblica di una certa difficoltà, in quanto il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione di detrarre una somma di EUR 1 661 dalle indennità di invalidità versategli per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011, somma al cui recupero la Commissione intendeva procedere in esecuzione di una condanna alle spese giudiziarie disposta in base all'articolo 94 del vecchio regolamento di procedura. La difficoltà si rifletteva in modo adeguato nel procedimento sommario, dato che la questione era inedita. Il ricorrente chiedeva provvedimenti provvisori con riferimento al recupero di una somma detratta dalle sue indennità di invalidità a seguito della sua condanna alle spese giudiziarie, la cui natura non è chiaramente definita; l'analisi dell'avvocato della Commissione doveva dunque essere sviluppata in modo particolarmente articolato. La decisione del Tribunale avrebbe dunque avuto un impatto sulle possibilità offerte alla Commissione o ad altre istituzioni dell'Unione di recuperare simili spese giudiziarie da funzionari e agenti al loro servizio condannati a tali spese in altre cause.

35 Inoltre, con riferimento all'importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell'Unione, è giocoforza rilevare che le questioni di diritto sollevate non presentavano una grande complessità.

36 Infine, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre rilevare come quest'ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 4 750, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

37 Come indicato ai punti 27 e 33 della presente ordinanza, il giudice dell'Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese, mentre il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell'importo ripetibile a titolo delle spese.

38 A tale riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 18,5 ore il numero complessivo delle sue ore di lavoro, dedicate, segnatamente, per il procedimento sommario, alla lettura e all'esame della domanda, suddivisa in due motivi e considerata particolarmente complessa, alla redazione delle osservazioni e alla negoziazione di un contratto di assistenza con il servizio giuridico della Commissione, attività che hanno richiesto 15,75 ore. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l'importo delle spese d'ufficio collegate alla causa in questione. Per la causa F-57/12, le 2,75 ore sono state dedicate, in particolare, all'esame del ricorso di otto pagine, suddiviso in due motivi, e dei corrispondenti allegati, alla redazione del controricorso e alla negoziazione di un contratto di assistenza con il servizio giuridico della Commissione. Le spese d'ufficio della causa principale sono anch'esse stimate in EUR 65.

39 Alla luce di quanto detto e dell'analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell'importo delle spese ripetibili, appare che tanto il numero di ore di attività dell'avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono congrui. Per quanto concerne le spese dell'avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale relativa alle spese amministrative da esso sostenute, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'importo chiesto, tali spese risultano appropriate.

40 Pertanto, appare equo valutare l'insieme delle spese ripetibili fissandone l'ammontare a EUR 4 750.

Sulla domanda di interessi di mora

41 Si deve in primo luogo ricordare che, in forza dell'articolo 106 del regolamento di procedura, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale la constatazione dell'obbligo di pagare gli interessi di mora su una condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la determinazione del tasso applicabile (ordinanza del 24 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F-14/10 DEP, EU:F:2014:240, punto 32).

42 Nella specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi di mora sull'importo delle spese da rimborsare, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza. Una tale domanda di interessi di mora è ricevibile e fondata.

43 Occorre quindi, conformemente alla domanda della Commissione, disporre che l'importo delle spese ripetibili sia produttivo, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di interessi di mora al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti e mezzo.

44 Risulta dall'insieme delle suesposte considerazioni che l'importo complessivo delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Marcuccio nelle cause F-57/12 e F-57/12 R è pari a EUR 4 750, oltre a interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

così provvede:

1) L'importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F-57/12, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F-57/12 R, è fissato in EUR 4 750.

2) La somma menzionata al punto 1 è produttiva di interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

Lussemburgo, 20 luglio 2016

Il cancelliere
W. Hakenberg

Il presidente
R. Barents